

REGOLAMENTO (CE) N. 1225/2003 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2003

recante apertura di un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 1600/1999 del Consiglio, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile avente un diametro pari o superiore a 1 mm originarie dell'India, abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni di un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (in appresso denominato «il regolamento di base»), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafi 3 e 4,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. DOMANDA DI RIESAME

- (1) La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla VSL Wires Limited (in appresso denominata «il richiedente»), un produttore esportatore in India (in appresso denominato «il paese interessato»).

B. PRODOTTO

- (2) Il prodotto in esame è il filo di acciaio inossidabile avente un diametro pari o superiore a 1 mm, contenente in peso il 2,5 % o più di nichel, diverso da quello contenente in peso tra il 28 % e il 31 % e non più di nichel e tra il 20 % e il 22 % e non più di cromo originario dell'India (in appresso denominato «il prodotto in esame»), attualmente classificabile nel codice NC ex 7223 00 19. Il codice NC viene indicato a titolo puramente informativo.

C. MISURE IN VIGORE

- (3) Le misure attualmente in vigore sono i dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 1600/1999 del Consiglio ⁽³⁾; ai sensi di tale regolamento, le importazioni nella Comunità del prodotto in esame originario dell'India e fabbricato dal richiedente sono soggette a dazi antidumping definitivi del 55,6 %, fatta eccezione per alcune società, specificamente menzionate, soggette ad aliquote del dazio individuali.

D. MOTIVAZIONE DEL RIESAME

- (4) Il richiedente afferma di non aver esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta in base ai cui risultati sono state istituite le misure antidumping, ossia durante il periodo compreso tra il 1° aprile 1997 e il 31 marzo 1998 (di seguito denominato «il periodo dell'inchiesta iniziale»).

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 189 del 22.7.1999, pag. 19.

Afferma inoltre di aver iniziato ad esportare il prodotto in esame nella Comunità dopo la fine del periodo dell'inchiesta, e di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto in esame soggetti alle summenzionate misure antidumping.

E. PROCEDURA

- (5) I produttori comunitari notoriamente interessati sono stati informati in merito alla domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono però pervenute osservazioni da parte loro.

Dopo aver esaminato le prove disponibili, la Commissione conclude che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame relativo ai «nuovi esportatori», ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, al fine di determinare il margine di dumping individuale della società richiedente e, qualora venissero accertate pratiche di dumping, il livello del dazio da applicare alle importazioni del prodotto in questione effettuate dal richiedente nella Comunità.

- a) questionari

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l'inchiesta, la Commissione invierà un questionario al richiedente.

- b) Raccolta di informazioni e audizioni

Si invitano tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova a sostegno delle medesime. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

F. ABROGAZIONE DEL DAZIO IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

- (6) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, occorre abrogare i dazi antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame fabbricato ed esportato nella Comunità dal richiedente. Parallelamente, tali importazioni devono essere soggette a registrazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, affinché, qualora il riesame si concluda con l'accertamento dell'esistenza di dumping per quanto riguarda il richiedente, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo a decorrere dalla data d'inizio del riesame. In questa fase del procedimento non è tuttavia possibile stimare l'ammontare degli eventuali dazi che il richiedente dovrà corrispondere in futuro.